

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI BIELLA E LA PROVINCIA DI BIELLA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE PER PROSEGUIMENTO VITA TECNICA DELLA FUNIVIA BIFUNE OROPA-OROPA SPORT-LAGO DEL MUCRONE.

Premesso che:

-sul territorio del Comune di Biella è situata la funivia bifune a va e vieni Oropa-Oropa Sport, su terreni di proprietà dell'Amministrazione del Santuario d'Oropa, attualmente gestita dalla Fondazione Funivie Oropa;

-in vista della prossima scadenza della vita tecnica dell'impianto è necessario provvedere agli interventi propedeutici alla revisione generale prevista, entro la fine del mese di Gennaio 2022, finalizzati a consentire la prosecuzione dell'attività dell'impianto;

-gli interventi interessano la stazione di valle, la stazione di monte, la linea, le vetture, le funi, i quadri e le apparecchiature elettriche, l'aggiornamento di documenti tecnici e progettuali, e comportano una spesa quantificata in Euro 4.500.000,00 come da progetto preliminare commissionato dall'Amministrazione del Santuario d'Oropa e trasmesso al Comune in data 18.06.2021.

Atteso che:

-la piena funzionalità dell'impianto funiviario è un elemento imprescindibile al fine dello sviluppo di tutta l'area biellese, dato che l'impianto costituisce un importante strumento per il richiamo di turisti nella Conca di Oropa;

-il Comune di Biella ha interesse a che la funivia mantenga la sua piena funzionalità, non solo quale elemento fondamentale per l'attrattività turistica della zona, specialmente adesso che è stato ottenuto il riconoscimento di Città Alpina, ma anche come simbolo dell'intera comunità che da sempre usufruisce della funivia per godere delle bellezze del territorio;

Considerato che a tal fine l'amministrazione comunale si è fatta promotrice presso enti pubblici e soggetti privati di una importante iniziativa finalizzata al reperimento delle risorse necessarie per l'ammodernamento dell'impianto stesso, al fine di renderlo maggiormente rispondente agli attuali standard non soltanto di sicurezza ma anche di fruibilità;

Sottolineato che l'operazione, peraltro, non rappresenta un'iniziativa singola, ma costituisce la prima realizzazione pratica di uno degli obiettivi contenuti nel progetto cosiddetto "C.O.R.O.", realizzato dal Politecnico di Torino per la valorizzazione ed il rilancio della Conca d'Oropa, che prevede investimenti sostanziosi in infrastrutture, impianti, promozione e accoglienza;

Rilevato che:

-nell'intento di affrontare congiuntamente la questione, l'amministrazione ha promosso la firma di un Protocollo di intesa per definire i reciproci impegni, di carattere amministrativo, tecnico e finanziario, con l'Amministrazione del Santuario d'Oropa, la Fondazione Funivie Oropa, enti tutti interessati al mantenimento in funzione dell'impianto;

-nel Protocollo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.161 del 21 giugno 2021, e sottoscritto in data 23.06.2021, conservato in atti, le parti hanno assunto reciproci impegni, ognuno per la propria competenza, e nello specifico:

il Comune si è impegnato a:

“- previa individuazione della copertura finanziaria dell'intervento, inserire l'intervento stesso di revisione generale per proseguimento vita tecnica dell'impianto funiviario nei propri strumenti di programmazione economico, finanziaria e amministrativa (Dup, Bilancio di previsione annuale e pluriennale e Programma delle opere pubbliche);

-a istruire e portare a termine il procedimento per l'acquisizione del diritto di superficie sulla porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia, e le stazioni di partenza e arrivo nonché della proprietà superficiaria dell'impianto, stazioni, linea, vetture, funi, quadri e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali, per la durata di anni 99 e senza la corresponsione di alcune corrispettivo;

-realizzare l'intervento nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il riavvio dell'impianto con piena funzionalità.”;

l'Amministrazione del Santuario d'Oropa si è impegnata a:

“concedere al Comune di Biella il diritto di superficie sulla porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia, e le stazioni di partenza e arrivo, nonché la proprietà superficiaria dell'impianto, stazioni, linea, vetture, funi, quadri e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali, al fine della realizzazione dei lavori sopra specificati, per la durata di anni 99 e senza la pretesa di alcun corrispettivo, mediante sottoscrizione di idoneo atto notarile che regolamenti le rispettive attribuzioni e responsabilità”.

Atteso inoltre che:

-la Regione Piemonte intende sostenere tale iniziativa con un contributo economico di 2 milioni di Euro, per la realizzazione degli interventi, come risulta dalla nota prot. n. 52897 del 23.11.2020, previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma;

-la Provincia di Biella aderisce al presente Accordo di Programma in coerenza con il proprio ruolo di Area Vasta e nell'ambito delle funzioni amministrative confermate con la legge regionale n. 23/2015 e s.m.i.i., sostiene l'iniziativa, evidenziandone la rilevanza sovra comunale ed il ruolo trainante nel rilancio della Conca di Oropa, in continuità con le azioni promosse con precedenti protocolli ed Accordi di Programma. In tale prospettiva è disponibile a riconoscere a favore del Comune di Biella un contributo annuo di € 30.000,00 per venti anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, a parziale ristoro del mutuo assunto dal Comune per il finanziamento dell'intervento, fermo restando il permanere in capo alla Provincia delle deleghe regionali.

Considerato che con deliberazione n. 46 del 30 giugno 2021 il Consiglio comunale di Biella ha provveduto a:

- inserire l'intervento di revisione generale per proseguimento vita tecnica dell'impianto funiviario nel DUP e nel Programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente

- definire, quale modalità di cofinanziamento da parte dell'Ente, la contrazione di un mutuo di € 2.500.000,00, per anni 20

- autorizzare l'acquisizione dall'Amministrazione del Santuario d'Oropa, del diritto di superficie sulla porzione dei terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento della Funivia, e le stazioni di partenza e arrivo, nonché della proprietà superficiaria dell'impianto, stazioni, linea, vetture, funi, quadri e le apparecchiature elettriche, e aree pertinenziali, al fine della realizzazione dei lavori sopra specificati, per la durata di anni 99 e senza la pretesa di alcun corrispettivo.

Atteso inoltre che:

- al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione Generale Territoriale Nord Ovest, U.S.T.I.F. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria con propria nota Prot. n. 190605 in data 01.09.2021, indirizzata, tra gli altri, alla Fondazione Funivie di Oropa, si è reso necessario ridefinire l'importo progettuale per una somma pari a € 500.000,00, come quantificato negli elaborati progettuali conseguentemente aggiornati e consegnati all'Ente in data 17.09.2021, prot.45495;

-conseguentemente con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 28.09.2021 l'opera è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 per l'importo complessivo di 5.000.000,00 di Euro.

Verificato che il Sindaco del Comune di Biella ha individuato il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Serena Bolici.

Considerato che:

- il Comune di Biella ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 20.10.2021, con nota prot.n. 50067 dell'11.10.2021 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 18.11.2021;

- nel corso della Conferenza conclusiva in data le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

- il Responsabile del procedimento di Accordo di Programma, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1) – scheda intervento - secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale;

Viste i seguenti atti di approvazione della bozza del presente Accordo di programma:

- la deliberazione n.....del ... della Giunta della Regione Piemonte;
- la deliberazione n.....del.....del Comune di Biella;
- il Decreto n.....del..... Presidente della Provincia di Biella

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018 "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma"

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

La REGIONE PIEMONTE rappresentata da.....giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. del in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 136-9043 del 16 maggio 2019 di seguito, per brevità citata come “Regione”;

IL COMUNE DI BIELLA , rappresentato dal Sindaco....., domiciliato per la carica in..... In attuazione della deliberazione n.del.....;

E

LA PROVINCIA DI BIELLA rappresentata dal Presidente....., domiciliato per la carica in..... In attuazione della deliberazione n.del.....;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

- 1)Le premesse e l'allegato denominato “Scheda Intervento formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
- 2)La “Scheda Intervento” sarà compilata all'interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

- 1)L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato “REVISIONE GENERALE PER PROSEGUIMENTO VITA TECNICA DELLA FUNIVIA BIFUNE OROPA-OROPA SPORT-LAGO DEL MUCRONE ” di cui all' Allegato 1) scheda intervento, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

- 1)I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:
 - la Regione Piemonte
 - il Comune di Biella
 - la Provincia di Biella

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

1)Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Biella.

2)Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è la dott.ssa Serena Bolici in qualità di Segretario generale del Comune di Biella.

3)Il Responsabile dell'intervento è l'arch. Simona Maria Anglesio in qualità di Dirigente del Settore n. 4 Lavori Pubblici del Comune di Biella.

4)Soggetto attuatore e beneficiario è il Comune di Biella interessato alla realizzazione delle opere di cui al presente Accordo.

Articolo 5 Definizioni

1)Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1);
- per "Parti": i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore dell'Accordo: il Comune di Biella;
- per "soggetto beneficiario, attuatore dell'Accordo e realizzatore degli interventi": il Comune di Biella;
- per "Interventi": il progetto di cui all'Allegato 1);
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti": gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento": le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1);
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP): il Segretario generale del Comune di Biella;
- per "Responsabile dell'intervento" (RUP) il Dirigente del Settore n. 4 Lavori Pubblici del Comune di Biella;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

1)Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 5.000.000,00.

2)Il finanziamento dell'intervento è posto per € 2.000.000,00 a carico della Regione Piemonte, e per € 3.000.000,00 a carico del Comune di Biella.

3)La Regione farà fronte, per l'importo di euro 2.000.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul Bilancio pluriennale 2021-2023.

4)Il Comune di Biella farà fronte, per l'importo di euro 3.000.000,00 mediante contrazione di mutuo per anni 20.

5)La Provincia di Biella si impegna a versare al Comune un contributo annuo di € 30.000,00 per venti anni a parziale ristoro del rimborso del mutuo assunto per il finanziamento dell'intervento, fermo restando il permanere in capo alla Provincia delle deleghe regionali.

6)Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.

I soggetti beneficiari/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizzano un sistema di contabilità separata.

7)In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle "schede intervento" allegate, la quota di co-finanziamento regionale e il contributo provinciale a parziale ristoro del mutuo, resteranno invariati e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

8)Nel caso in cui, a seguito della definizione finale dei singoli quadri economici dei progetti (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo degli stessi, di rideterminazione dei quadri economici in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione del singolo intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento regionale

1)La liquidazione del contributo per il finanziamento dell'intervento oggetto dell' Accordo avverrà con le seguenti modalità:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e alla sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del soggetto proponente, nonché presentazione della documentazione comprovante l'accensione del mutuo da parte del Comune per far fronte al contributo di propria competenza.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato, del progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;

il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;

il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato riferito ai singoli progetti a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;

l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;

dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

2) Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

3) Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 11.

4) Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei- Settore Sport e Tempo Libero, Via Bertola, 34 Torino.

Articolo 7 bis

Liquidazione del finanziamento provinciale

1) La liquidazione del contributo della Provincia di Biella di € 30.000,00 , a parziale ristoro del rimborso del mutuo assunto dal Comune avverrà, mediante rata unica annuale da versarsi entro il mese di settembre di ogni anno.

Articolo 8

Obblighi delle Parti

1) Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

2) In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

- la Regione Piemonte e il Comune di Biella, soggetto promotore, attuatore e beneficiario, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di

competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

-il soggetto attuatore-beneficiario dell'intervento:

=garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

=provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;

=garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo;

Articolo 9

Collegio di vigilanza

1)E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente della Regione, dal Sindaco del Comune di Biella, che lo presiede, e dal Presidente della Provincia di Biella.

Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 10

Controversie

1)Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2)Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11

Responsabile dell'intervento

1)Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di - garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12

Controlli

1)Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1)Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

2)E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
- rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;

-inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;

-mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

3)La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

4)E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.

5)La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

6)Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

7)Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Art. 13 bis

Estinzione anticipata dell'obbligo della contribuzione provinciale

1)L'obbligo della contribuzione Provinciale come definito all'art.7 bis si intende estinto al venir meno del presupposto della competenza regionale delegata, fatte salve eventuali modifiche normative alla disciplina delle Province.

2)In tal caso resta comunque invariato l'obbligo del Comune, in qualità di ente attuatore, di far fronte all'intera somma a suo carico occorrente per la realizzazione dell'opera.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1)L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2)Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3)La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

4)Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 15
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1)Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 16
Durata dell'Accordo

1)L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione e per la durata di tre anni e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post, fatta salva la maggiore durata connessa agli obblighi di contribuzione provinciale.

2)Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.

Articolo 17
Variazioni degli interventi - Decadenza di interventi

1)L'intervento oggetto del presente Accordo non può essere modificato, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.
Proposte di varianti progettuali all'intervento, diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 18, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, saranno valutate secondo le modalità di cui all'Art.19.

2)Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo del progetto, l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa, promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'Art.18.

3)Lo stralcio dell'intervento comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

4)L'eventuale richiesta di sostituzione dell'intervento stralciato su richiesta dell'Ente attuatore, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità, nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al successivo Art. 19.

Articolo 18

Varianti progettuali

1)Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento (RUP) le verificherà e le sottoporrà, tramite il Responsabile dell'Accordo (RAP) alla valutazione del Collegio di Vigilanza.

2)Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.19.

3)Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo19

Modifiche dell'Accordo

1)L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 20

Varianti urbanistiche

1)Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 21

Dichiarazione di pubblica utilità

1)Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui agli Allegati1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

2)La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

3)Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 22

Informazione e pubblicità

1)Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 23

Disposizioni generali e finali

1)Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2)Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3)Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 24

Pubblicazione

1)Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Biella che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

2)Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 25

Rinvio

1)Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si applicano valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**

Per il **COMUNE DI BIELLA**

Per la **PROVINCIA DI BIELLA**

Allegati al presente Accordo:

1) Scheda intervento